

CCCXLIII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1955

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

I N D I C E

Disegno di legge: « Denominazione della frazione « Marzana » del Comune di Ucria (Messina) » (419) (Discussione):		OCCHIPINTI	10591, 10596, 10598, 10602
PRESIDENTE	10604	SALAMONE	10592
SALAMONE, relatore	10604	CEFALU'	10593
(Votazione segreta)	10607	D'ANGELO, Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo	10594, 10596, 10597, 10601, 10602
(Risultato della votazione)	10607	LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	10597, 10599
Disegno di legge: « Erezione a comune autonomo delle frazioni Paparella, S. Marco, Bonagia, Crocevia, Misericordia, Fico, Casalbianco, Crocci, Lenzi e Chiesanuova del Comune di Erice (Trapani) sotto la denominazione di "Paparella S. Marco" » (456) (Discussione):		NAPOLI	10601, 10602
PRESIDENTE	10605	CRESCIMANNO	10601
FASINO, relatore	10605	(Votazione segreta)	10603
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	10605	(Risultato della votazione)	10604
GRAMMATICO	10605	Interrogazione (Annunzio)	10590
(Votazione segreta)	10607	Inversione dell'ordine del giorno:	
(Risultato della votazione)	10607	GRAMMATICO	10605
Disegno di legge: « Erezione a comune autonomo della frazione "S. Elisabetta" del Comune di Aragona » (440) (Discussione):		PRESIDENTE	10605
PRESIDENTE	10606	Proposta di legge (Annunzio di presentazione)	10590
(Votazione segreta)	10607	Sui lavori dell'Assemblea:	
(Risultato della votazione)	10607	RESTIVO, Presidente della Regione	10604
Disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche » (373) (Discussione):		PRESIDENTE	10604
PRESIDENTE	10590, 10594, 10595, 10596, 10597, 10599, 10600, 10601, 10602, 10603	D'ANGELO, Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo	10604
MAJORANA CLAUDIO, relatore	10590, 10594, 10595, 10599, 10601, 10603	Sul processo verbale:	
NICASTRO	10591, 10598	ROMANO GIUSEPPE	10589
		PRESIDENTE	10590

La seduta è aperta alle ore 17,30.

LO MAGRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Onorevole Presidente, mi è sembrato che non sia stata registrata a verbale la richiesta, da me avanzata nella seduta precedente, per il prelevamento della proposta di legge numero 382, relativa al comune di Lipari, iscritta al numero 48 dell'ordine del giorno di ieri. Se non ricordo male, la Signoria Vostra ha messo ai voti la mia richiesta, che è stata approvata dall'Assemblea.

PRESIDENTE. La sua richiesta, onorevole Romano, risulta inserita a verbale. Comunque, assicuro che, dopo la discussione dei progetti di legge iscritti ai primi sette numeri della lettera B) dell'ordine del giorno odierno, si passerà a quella dei progetti di legge numeri 238, 334, 309 e 392, il cui prelievo è stato rispettivamente chiesto dagli onorevoli Petrotta, Cefalù e, per gli ultimi due, dall'onorevole Romano Giuseppe.

Con questa precisazione e non sorgendo altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Marullo, Germana Antonino e De Grazia hanno presentato la proposta di legge « Modifiche al secondo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 5 aprile 1954, n. 9 » (506), che è stata inviata alla 3ª Commissione legislativa « Agricoltura e alimentazione ».

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interrogazione presentata alla Presidenza.

LO MAGRO, segretario:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

a) i motivi (ove sarà possibile comunicarli) che hanno determinato una seconda proroga del concorso nazionale per il palazzo della Regione, che si appalesa quanto mai lesiva degli interessi dell'amministrazione che eroga

ingenti somme per affitti di non adeguati locali;

b) se non ritengano di dovere dare decisa assicurazione che nessun'altra proroga sarà consentita, e per nessun motivo, essendo questa da ritenersi perentoria, e che nessuna progettazione o costruzione di singoli assessorati si andrà frattanto ad imprendere per non sabotare, mediante fatti compiuti, il deliberato dell'Assemblea ed il concorso stesso che ha ormai risonanza nazionale. » (1396) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con assoluta urgenza*)

NAPOLI.

PRESIDENTE. Comunico che l'interrogazione testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche » (373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Majorana Claudio.

MAJORANA CLAUDIO, relatore. Ho già espresso, nella relazione scritta, la mia opinione in merito al disegno di legge in discussione. Desidero riconfermare soltanto l'opportunità di questo provvedimento, tanto atteso, su una materia che, purtroppo, malgrado le dichiarazioni venute da ogni parte, non è stata adeguatamente considerata.

Se è vero che in Italia, e particolarmente in Sicilia, si attende attraverso il turismo un benessere economico, certamente non si può dire che siano stati presi provvedimenti adeguati per favorirne l'incremento. Mi risulta, d'altra parte, che presso il Governo nazionale è allo studio una legge che credo voglia riordinare la materia.

La Regione siciliana, che ha preceduto il Governo nazionale nell'istituire l'Assessorato per il turismo, dimostrando, perlomeno teoricamente, la intenzione di mettere a fuoco questi problemi, ha, secondo il mio modesto

avviso, il dovere di occuparsi delle industrie alberghiere e turistiche.

Questo provvedimento, che, come dicevo, si attendeva da molto tempo, è bene che venga approvato ed attuato sollecitamente.

Mi riservo di intervenire in sede di esame dei singoli articoli per prospettare alcune particolari esigenze.

Poichè il Governo ha finalmente compiuto un atto di buona volontà nell'impegnarsi in questa materia, sarebbe bene che il provvedimento in esame ricevesse il pieno suffragio dell'Assemblea.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Io parlo a nome della minoranza della Commissione. Debbo anzitutto dire che non ho partecipato ai lavori della quarta Commissione per l'elaborazione di questo disegno di legge, perchè nel contempo impegnato nella Commissione per l'industria e commercio. Debbo anche esprimere il giudizio del mio settore su questo disegno di legge perchè l'Assemblea lo tenga presente.

Noi siamo favorevoli alla prima parte del provvedimento, cioè a quella che istituisce un fondo di rotazione presso la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia; però non siamo d'accordo su quanto prevede l'articolo 4, cioè contributi a favore di chi intenda realizzare iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, compresi funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni, stabilimenti con carattere permanente ed impianti in genere che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico.

Non ho presente la legge del 29 maggio 1946; comunque, credo che qui si vada più in là della stessa legge del 1946, che nacque in una determinata circostanza, cioè dalla necessità di provvedere al più presto alla ricostruzione dell'attrezzatura alberghiera. Credo che la legge del 1946 si riferisca ai soli alberghi e non vada più oltre, mentre qui si parla di opere relative ad impianti con finalità turistiche.

Non ritengo che si possa accettare una simile proposta, per cui, al momento opportuno, presenteremo un emendamento all'articolo 4, con il quale si sostituiscono le parole « di

chi intende » con le altre « dei comuni o di enti pubblici che intendono ».

Non possiamo accettare l'articolo 4 così come è formulato perchè ci spingiamo oltre gli stessi provvedimenti previsti dalla legge del 1946. Ritengo che le somme sarebbero meglio impiegate in altra direzione che non in questa.

Comunque, dichiaro che, se dovesse passare l'articolo 4 nel testo formulato dalla Commissione, il mio Gruppo voterebbe contro tutta la legge.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in sede di discussione generale del disegno di legge in esame — per il quale ieri sera avevo chiesto il prelievo con procedura di urgenza — per esprimere il parere favorevole in linea di massima a questa iniziativa legislativa.

Attraverso questo strumento legislativo la Regione si preoccupa di mettere in efficienza uno dei più delicati settori della propria organizzazione, uno dei tre pilastri della economia isolana, così come è stato definito dall'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia: quello del turismo. L'industria alberghiera in Sicilia ha vissuto finora per l'iniziativa privata, ostacolata molte volte dalle autorità locali, dalle vedute non affatto aderenti allo sforzo organizzativo ricettivo che si era proposto all'Assessorato per il turismo e, per esso, il Governo regionale; ma ha anche vissuto per gli interventi del Governo regionale sotto la strana forma di solidarietà alberghiera, cioè di contributi.

Noi riteniamo che il disegno di legge in esame venga soprattutto a dire una parola nuova nella politica della spesa, nella politica della disponibilità dei fondi per opere di pubblica necessità, cioè il credito.

E' proprio su questa nuova impostazione che il mio Gruppo esprime il suo parere favorevole; nel senso, cioè, che possa avere termine, con questa iniziativa legislativa, la politica dei contributi a fondo perduto, dei contributi graduati su preventivi non controllati al dettaglio; quella politica, cioè, che mortifica l'iniziativa privata e l'asservisce alla speculazione, che non è mai collimante con le

necessità dei problemi che si vogliono risolvere.

L'onorevole Nicastro ritiene che il disegno di legge non intepreti lo spirito della legge nazionale, richiamata dal relatore di maggioranza. Non mi pare che possa considerarsi valida una argomentazione del genere.

E' uno dei più grossi problemi quello che affronta il provvedimento legislativo regionale, e non può non affrontarlo con piena autonomia del suo potere legislativo, nella più realistica visione delle necessità nel campo della ricettività alberghiera. Sono anni che l'Assemblea regionale, nel discutere il bilancio dell'Assessorato per il turismo, ha rilevato l'insufficienza non della intenzione rivolta a curare o a sanare questa piaga della organizzazione regionale, ma quella che si è determinata sempre nel momento della realizzazione e della concretizzazione dei provvedimenti da attuare per venire incontro a queste necessità. Noi vorremmo che il provvedimento concordato dal Governo, e che lo onorevole D'Angelo ha la responsabilità di rendere operante nel più rigoroso dei modi, garantisse all'iniziativa privata la possibilità di attuare i propri programmi.

Riteniamo che qualsiasi problema organizzativo, e più ancora degli altri quello della ricettività alberghiera, abbia bisogno, sì, di un indirizzo d'insieme, che deve essere dato all'amministrazione preposta al potenziamento turistico nella Regione, ma che questo indirizzo non sia limitativo dell'iniziativa privata e, tanto meno, sostitutivo dell'iniziativa privata, perchè la ricettività alberghiera, che noi non possiamo non vedere anche e soprattutto in funzione di turismo, anche se si dovesse trattare di turismo interno, ha bisogno di una collaterale organizzazione propagandistica o di agganciamenti ed organizzazioni turistiche tali che soltanto l'interesse privato può sollecitare, può sviluppare, può incrementare al massimo.

In altri termini, il nostro pensiero in materia è semplice: riconoscimento pieno ed assoluto, senza alcuna sostituzione, alla iniziativa privata, sollecitata anche e maggiormente dall'esistenza di questo strumento legislativo; intervento della Regione inteso a colmare le lacune soltanto quando sia stato ampiamente dimostrato che l'iniziativa privata ha disertato determinati settori o determinate zone della Sicilia, facendovi mancare la ben-

chè minima attrezzatura alberghiera.

Dall'assenso dell'onorevole D'Angelo credo di poter trarre i migliori auspici per l'impostazione che intendiamo dare a questo disegno di legge e a quell'altro nel momento in cui tornerà a discutersi il problema di una organizzazione ricettiva in Sicilia. Ed è con questa precisa visione delle necessità che noi sollecitiamo l'approvazione del disegno di legge anche nel testo formulato dalla Commissione per la finanza, che, emendando il provvedimento di iniziativa governativa, ha voluto apportare delle modifiche che sono frutto del lavoro e, soprattutto, della conoscenza che determinati componenti della Commissione medesima hanno del problema anche sotto il profilo organizzativo e turistico.

Nell'augurarci, quindi, che venga approvato il passaggio all'esame degli articoli, riteniamo di dovere ancora una volta ricordare — confortati, ripeto, dall'assenso dell'onorevole D'Angelo — che il problema dell'industria alberghiera in Sicilia non è risolto con questo strumento legislativo, ma indiscutibilmente si avvia verso una seria impostazione per una altrettanto seria soluzione. La serietà dell'impostazione e della soluzione non può che essere affidata al rigore dell'Amministrazione nel controllo sui preventivi e sui progetti che verranno presentati, a volte basati sull'euforia ambientale senza una chiara visione e conoscenza...

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. C'è la garanzia bancaria.

OCCHIPINTI. ...del movimento ricettivo, del movimento turistico in una determinata località. La pregiudiziale della garanzia bancaria può dare un ampio margine di sicurezza per quella che sarà la successiva deliberazione dell'Amministrazione nel concedere i finanziamenti; ma non ci sono dubbi che da sola non basta, perchè un'industria può nascere non eccessivamente sana e vitale, anche se bancariamente a posto. Quindi, la garanzia bancaria deve essere confortata dalla garanzia dell'organo amministrativo, che, onorevole D'Angelo, mi permetto di ricordarlo, dovrà essere il più tecnico possibile.

SALAMONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALAMONE. Onorevole Presidente, la posizione assunta dall'onorevole Nicastrò, a nome del Gruppo del Blocco del popolo, contro il disegno di legge in esame, effettivamente contrasta col fermo proposito del Governo di dare una organica sistemazione alla materia, che tanto interessa la Sicilia.

Pertanto, il Gruppo democristiano sostiene l'iniziativa del Governo perchè essa, a parte tutto ciò che è stato fatto finora in questo settore, davvero avvia ad una soluzione sentita e razionale il problema dell'industria alberghiera e turistica.

Pertanto, poichè non basterebbe accrescere il numero dei posti-letto, occorre che l'industria alberghiera sia attrezzata modernamente, appunto perchè è necessario offrire tutti i possibili conforti tanto al turista interno quanto al turista che dobbiamo richiamare dalle regioni più lontane.

In linea di massima, le osservazioni dell'onorevole Occhipinti meritano di essere sottolineate; onde, plaudendo all'azione del Governo e assicurando il voto favorevole, intendiamo spingerci a dare completa sistemazione a questo importante settore della vita e degli interessi della Sicilia.

NICASTRO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALAMONE. Non volevo determinare un fatto personale. E' un pretesto per parlare, il suo!

NICASTRO. L'onorevole Salamone, evidentemente, non ha sentito la mia dichiarazione. Noi siamo favorevoli alla creazione del fondo. Lei ha falsificato la mia dichiarazione.

SALAMONE. Questo mi pare che non sia linguaggio per un parlamento. Signor Presidente, non solo il collega parla di fatto personale, ma ha aggiunto che io ho falsificato la sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Quando non ci sono fatti personali, vi prego di non crearli.

NICASTRO. Evidentemente, l'onorevole Salamone non ha sentito la mia dichiarazione; si sarà distratto.

Ho dato la mia adesione incondizionata a questo provvedimento di legge. A nome del mio Gruppo, ho detto che la prima parte, cioè quella che riguarda la creazione di un fondo di rotazione per anticipazioni o, chiamiamoli pure, finanziamenti a favore delle imprese che vogliono costruire alberghi, ci trova d'accordo. Non siamo d'accordo, invece, per quanto riguarda l'articolo 4, cioè per quei contributi a fondo perduto che non si riferiscono a costruzioni di alberghi, ma ad opere di interesse turistico, quali le funivie, piscine, etc.. Su questa seconda parte ho detto che siamo contrari: saremmo favorevoli, se i contributi, invece di darli all'iniziativa privata, si dessero ad enti pubblici o ai comuni.

Onorevole Salamone, questo era il fatto personale.

PRESIDENTE. Chiarito.

CEFALU'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALU'. Devo fare una sola osservazione all'onorevole Salamone: forse che l'articolo 4 del testo del Governo corrisponde a quello formulato dalla Commissione? Vuol dire che anche il Governo era allineato sulla stessa posizione nostra. L'articolo 4 l'ha modificato la Commissione, caro onorevole Salamone. E' inutile che qui si venga a fare un discorso un po' ambiguo. Siamo disposti a votare il disegno di legge.

SALAMONE. Bene!

CEFALU'. Si vede che non ha letto il testo elaborato dal Governo. Noi abbiamo presentato un emendamento in cui si cerca di rettificare la posizione; prima esaminatelo e poi, se del caso, voterete contro.

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. L'emendamento è un'altra cosa.

CEFALU'. Noi, per quanto riguarda gli scopi voluti della legge, siamo d'accordo; è soltanto sull'articolo 4 che dissentiamo, perchè non vorremmo che venissero dati dei contributi alle iniziative private. Non c'è nessuna nostra presa di posizione contro la legge.

II LEGISLATURA

CCCXLIII SEDUTA

19 GENNAIO 1955

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un particolare che è stato fatto presente dallo onorevole Nicastro; cioè, la tesi che nelle leggi che si fanno operare con fondi regionali si escludono i contributi ai privati.

Io credo che il turismo...

NICASTRO. Parli dell'articolo 4.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. L'articolo 4 è stato dalla Commissione modificato soltanto nella dizione e, soprattutto, nell'importo delle somme messe a disposizione.

Quanto ha asserito l'onorevole Nicastro, e cioè che nella legge nazionale non sono previsti contributi ai privati, non è esatto. Nella legge del 1946, infatti, è detto testualmente che « a favore di coloro che intendono riparare, ricostruire, ampliare, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idrotermali, rifugi alpini e impianti in genere, che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico, possono essere concessi i seguenti »... etc..

Quindi, è chiaro che i contributi sono stati fino ad oggi dati quasi esclusivamente ai privati. Ci sarà, naturalmente, qualche comune che ne potrà godere, e sono pronto a dire che bisogna, anzi, incoraggiare i comuni ad occuparsi del turismo! Ma il dire questo è una cosa e l'affermare che bisogna dare contributi solo ai comuni significa ben altra cosa, e cioè caricare sull'organo comunale compiti che non gli spettano e che, invece, dovrebbero spettare ai privati disposti a prendere iniziative.

Queste osservazioni sono dovute al fatto che, purtroppo, manca presso la Regione una statistica completa ed esatta degli alberghi e di tutti quegli impianti ricettivi e turistici di cui vogliamo ora sostenere il miglioramento. Se ci fosse stata, noi avremmo discusso con maggiore serenità.

Affermo, quindi, innanzi tutto, che non è esatto il concetto dell'onorevole Nicastro, cioè che il principio contemplato in questo disegno di legge sia nuovo rispetto alla legislazione nazionale. In secondo luogo, non credo sia da condividere la proposta che i contributi di questo genere vengano esclusivamente

riservati ai comuni e agli enti pubblici, perchè, come dicevo, ciò contrasta con la realtà. E' inutile illudersi: il turismo non può farlo il comune o un altro ente pubblico, ma solo coloro che sono portati ad esercitare queste attività. In questo credo che dovremmo essere d'accordo.

NICASTRO. Per una precisazione sono costretto ancora una volta a chiedere di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, ho capito il suo concetto. In sostanza, l'onorevole Nicastro dice di essere favorevole al disegno di legge. Non condivide, però, l'articolo 4 per il quale ha presentato un emendamento tendente a limitare il beneficio del contributo agli enti pubblici e ai comuni, escludendo i privati. Non avendo altri chiesto di parlare, ne ha facoltà il Governo.

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo sia perchè l'argomento è stato ripetutamente dibattuto in seno a questa Assemblea e, come osservava il relatore onorevole Majorana, ha sempre trovato concordi tutti i settori, sia perchè anche in questa particolare discussione, che precede il passaggio all'esame degli articoli, mi sembra che ci sia, al di là e al di fuori di qualche divergenza marginale, un orientamento piuttosto concorde ed uniforme. Non mi resta, pertanto, che informare l'Assemblea dell'attuale situazione ricettiva siciliana rispetto al periodo pre-bellico.

Nel 1939 la situazione dei posti-letto in Sicilia era la seguente: 6mila711 contro 225mila769 in tutto il rimanente territorio nazionale, pari ad una percentuale del 2,70 per cento. Nel 1944 il numero dei posti-letto, da 6mila711, è sceso a 2mila352. Noi abbiamo ereditato questa situazione obiettiva; e nel 1949, quando già i primi interventi regionali e nazionali cominciarono ad operare nell'Isola, il numero dei posti-letto è risalito a 6mila151, riconquistando l'indice del 2,70 per cento dell'anteguerra. Nel gennaio 1954 il numero dei posti-letto è salito ancora a 7mila609 e alla fine di quest'anno, con le iniziative in corso, contiamo di raggiungere in Sicilia il numero di 8mila posti-letto rispetto ai 6mila711 del 1939.

Se questo è molto, può anche essere considerato poco, se pensiamo che il turismo è un fenomeno in continua evoluzione, in continuo divenire. Le provvidenze che fino a questo momento hanno operato nel settore alberghiero sono: 1) la legge 29 luglio 1949, numero 481, per la quale la Sicilia ha usufruito di mutui e contributi per 458 milioni di lire; 2) la legge 28 giugno 1952, numero 677, per la quale la Sicilia ha usufruito di mutui e contributi per 307 milioni di lire; 3) Cassa del Mezzogiorno: la Sicilia ha usufruito di contributi per 382 milioni di lire; 4) la legge istitutiva del « Fondo di solidarietà alberghiera »: contributi erogati 360 milioni di lire; 5) la legge regionale 3 agosto 1953, numero 45 (villaggio turistico), con un finanziamento di lire 250 milioni. Così raggiungiamo la cifra di 1 miliardo 757 milioni per interventi in questo settore.

Ma su un'altra cifra, prima di concludere, desidero fermare la vostra attenzione. In atto esistono richieste per finanziamenti alberghieri, controllati e registrati nel mio ufficio, per un importo di lire 12 miliardi; ne sono state già bancariamente istruite, ai fini dei finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, per lo importo di 5 miliardi; ma, come sapete, il Comitato dei ministri ha deciso di sospendere qualsiasi intervento in questo settore.

Il disegno di legge che stiamo discutendo risponde ad una esigenza obiettiva e non ad una esigenza che dobbiamo determinare, e sarebbe errore non soddisfarla. E' un disegno di legge che, come auspicava l'onorevole Occhipinti — e in questo senso voglio rassicurarlo — può operare celermente, perchè trova la materia preconstituita, preformata, in quanto i finanziamenti possono essere rapidamente assorbiti.

In considerazione di questo, onorevoli colleghi, e a parte la osservazione fatta dall'onorevole Nicastro per quanto riguarda lo articolo 4 — che rappresenta un aspetto molto marginale di questo disegno di legge e che, comunque, potremo discutere in quanto non esiste da parte del Governo nessuna pregiudiziale al riguardo — vi prego e vi invito a votare il passaggio all'esame degli articoli. Nel corso della discussione sugli articoli eventuali punti di vista e divergenze potranno essere chiariti e risolti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-

sione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

E' costituito, presso la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti previsti dal R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 20 dicembre 1937, numero 2352.

Il fondo di rotazione è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente regionale 9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96, mediante anticipazione e nei limiti di 3 miliardi.

Il costo dei mutui per tasso di interesse, diritti, commissioni, imposte, tasse, spese di amministrazione ed altro non può eccedere la misura annua del 3 per cento.

Alle operazioni di prestito si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge regionale 28 aprile 1954, n. 11.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. La norma relativa al tasso di interesse sull'ammontare del mutuo nella misura annua del 3 per cento è nuova rispetto alla legislazione nazionale. Mentre, infatti, nella legge nazionale non è precisato l'onere degli interessi computati, qui viene invece contenuto in misura bassa, per cui veramente è da ritenere che la legge opererà notevolmente.

Una seconda osservazione è quella relativa alla legge del 28 aprile 1954, numero 11, che è stata modificata recentemente dall'Assemblea. Bisognerebbe, dunque, richiamare il testo della nuova legge, che credo sia quella del 18 dicembre 1954.

LO GIUDICE. No, è quella ultima che abbiamo approvata.

II LEGISLATURA

CCCXLIII SEDUTA

19 GENNAIO 1955

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Esatto.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Signor Presidente, la prego di chiarire questo punto.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. E' quella del 18 ottobre 1954.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato i seguenti emendamenti:

aggiungere alla fine del primo comma le parole: « e successive modificazioni »;

sostituire, nell'ultimo comma, alle parole: « della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11 » le altre: « dalla legge regionale 18 ottobre 1954, numero 37 ».

Non sorgendo osservazioni, li pongo ai voti.

(Sono approvati)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 1 con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Gli impianti turistici od alberghieri ammessi a beneficiare dei mutui previsti dalla presente legge sono vincolati all'uso per tutta la durata del mutuo, e, in ogni caso, per un tempo non inferiore ad anni quindici dalla data della loro attivazione.

Comunico che gli onorevoli Occhipinti, Adamo Domenico, Marullo, Crescimanno e Cannizzo hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere dopo la parola: alberghieri » le altre: « a carattere misto residenziale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Occhipinti per dare ragione del suo emendamento.

OCCHIPINTI. Potrebbe sembrare superflua

la definizione « a carattere misto residenziale » perchè si tratta anche di impianto alberghiero; però, si differisce dall'impianto alberghiero ordinario nell'uso comune e, direi, anche nel riconoscimento giuridico oltre che dalla natura dei servizi che si rendono attraverso l'organizzazione degli alberghi residenziali. Praticamente, con l'albergo residenziale, il cliente ha la possibilità di permanenza in quel determinato albergo con il proprio nucleo familiare, potendosi avvalere anche dei servizi di cucina annessi all'appartamento che loca per un determinato periodo di giorni.

E' necessaria, ritengo, una specificazione, per evitare che questo termine nuovo nella organizzazione turistica, nell'organizzazione alberghiera, possa essere, sia pure involontariamente, escluso da un'interpretazione ormai abituale dei termini « albergo » o « impianto turistico ». Se il Governo dovesse ritenere superflua questa precisazione, dovrebbe diramare una circolare interpretativa, con la quale si precisi che per impianti alberghieri o impianti turistici vanno anche intesi quelli a carattere misto residenziale. Ma, se questa precisazione la incorporassimo nel testo della legge, noi non avremmo assolutamente violato nè la forma nè le norme legislative.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questo emendamento?

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Il Governo è favorevole, perchè ritiene che tra gli impianti alberghieri siano compresi anche quelli a carattere misto residenziale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Occhipinti ed altri.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 2 con la modifica di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Il fondo di rotazione di cui all'art. 1 sarà iscritto nel bilancio della Regione a decor-

rere dall'esercizio 1954-55, in ragione di 500 milioni all'anno.

Detto fondo è recuperato al bilancio della Regione a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

A decorrere da tale esercizio finanziario le annualità e gli interessi saranno versati alla Regione siciliana con imputazione ad apposito capitolo di entrata del suo bilancio.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare per proporre un emendamento di carattere più tecnico che sostanziale. L'ultimo comma dell'articolo 3 del testo della Commissione prevede le modalità di recupero del fondo di rotazione e dei relativi interessi. Penso che bisognerebbe far riferimento, oltre che alle annualità ed agli interessi, anche alla parte disponibile, a quella data, del fondo di rotazione.

Tecnicamente il testo, così come è formulato potrebbe prestarsi a qualche equivoco.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'ultimo comma il seguente:

« A decorrere da tale esercizio finanziario, il residuo disponibile sul fondo di rotazione, le annualità e gli interessi saranno versati alla Regione siciliana, con imputazioni ad appositi capitoli di entrata del suo bilancio ».

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Signor Presidente, vorrei proporre ancora un emendamento all'articolo

3, anche questo di ordine formale più che sostanziale.

Nel primo comma, dove è detto « a decorrere dall'esercizio 1954-55 », e nel secondo comma, dove è detto « dall'esercizio finanziario 1963-64 », bisognerebbe dire rispettivamente « 1955-56 » e « 1964-65 ». Ciò per due motivi: il primo, perchè non vi sono disponibilità di bilancio in questo esercizio; il secondo, perchè il tempo necessario per adempiere alle prescrizioni della legge ci porta già a fine esercizio, per cui è superfluo impegnare delle somme — ammesso che ci siano — per questo esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento D'Angelo.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 3, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati. Lo rileggo:

Art. 3.

Il fondo di rotazione di cui all'art. 1 sarà iscritto nel bilancio della Regione a decorrere dall'esercizio 1955-56, in ragione di 500 milioni all'anno.

Detto fondo è recuperato al bilancio della Regione a partire dall'esercizio finanziario 1964-65.

A decorrere da tale esercizio finanziario il residuo disponibile sul fondo di rotazione, le annualità e gli interessi saranno versati alla Regione siciliana con imputazione ad appositi capitoli di entrata del suo bilancio.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

A favore di chi intende realizzare iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, compresi funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni, stabilimenti balneari con carattere permanente, ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, sono concessi contributi con i li-

miti di cui al R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, n. 1, del R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, è autorizzata la spesa di L. 300 milioni, ripartita in cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1954-55.

La concessione dei contributi di cui al n. 2 dell'art. 1 del R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, è contenuta nel limite ventennale di impegno annuo di L. 10.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1958-59.

Comunico che gli onorevoli Nicastro, Colosi, Guzzardi, Pizzo, Adamo Ignazio, Cuffaro e Antoci hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « di chi intende » le seguenti: « dai comuni o di enti pubblici che intendono ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro per dare ragione del suo emendamento.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in sede di discussione generale ho parlato di questo emendamento. La mia tesi è questa: con l'articolo 4, così come è proposto dalla Commissione, si darebbero dei contributi a fondo perduto anche per iniziative che vanno al di là della legge citata, cioè il regio decreto legge 29 maggio 1946, numero 452. D'altro canto, debbo dire che questa legge dello Stato nacque in una particolare circostanza; essa si riferiva in primo luogo a ricostruzioni e riparazioni per danni provenienti dalla guerra, ma comprendeva anche le nuove costruzioni. Questo principio, però, non è stato poi attuato, perchè tutta la legislazione si è orientata verso il credito di favore, cioè il credito con tasso basso; e praticamente noi abbiamo mantenuto questo criterio approvando i primi tre articoli. Quindi, siamo confortati da questa tendenza. L'Assemblea, è vero, potrebbe agire diversamente, poichè si tratta di iniziativa esclusiva della Regione; ma non c'è questa tendenza. La stessa legislazione sarda ammette il principio dell'anticipazione con interessi di favore.

Quindi, noi siamo contrari all'articolo 4 nel testo elaborato dalla Commissione, anche perchè si tratta di iniziative che non sono preminenti per lo sviluppo turistico. Insistiamo,

pertanto, nel nostro emendamento, che propone di sostituire all'iniziativa privata i comuni e gli enti pubblici. Se l'Assemblea vuole, possiamo anche aumentare il contributo di favore per i comuni e gli enti pubblici. Siamo anche d'accordo ad abolire tutto il primo comma, ma voteremo contro l'articolo 4 se il primo comma resterà così come è stato elaborato dalla Commissione.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Può sembrare strano che, dopo avere messo in luce l'opportunità, direi la necessità, di questo provvedimento legislativo, io prenda la parola per presentare un emendamento soppressivo, che, però, è anche giustificato dal mio intervento in sede di discussione generale.

Noi non dobbiamo assolutamente continuare con la politica dei contributi, la cui erogazione e il cui ammontare sono sempre in funzione di valutazioni soggettive che possono differire da una situazione all'altra. Sopprimendo il secondo comma dell'articolo 4, noi eviteremmo, quanto meno, un insieme di possibilità di inconvenienti. O si danno contributi sufficienti per soddisfare le singole iniziative — e in questo caso 300 milioni non bastano — o i 60 milioni annui potrebbero correre il rischio di essere impegnati per una determinata iniziativa, lasciando prive altre iniziative.

Questo, indipendentemente dal rigore dell'applicazione della legge, perchè, ad esempio, se domani si dovesse creare un impianto alberghiero in una determinata città della Sicilia che ne è attualmente sprovvista o che comunque ne ha maggior bisogno delle altre, l'interesse della Regione sarebbe quello di agevolare questa iniziativa. Ma, agevolando questa e, quindi, indirizzando tutto il contributo di un anno, che è di 60 milioni, a questa sola iniziativa, verrebbero a privarsene le altre, oltre al fatto che l'Amministrazione sarebbe maggiormente garantita qualora fosse lasciato alla iniziativa privata tutto intero il peso della sua attività, soltanto facilitandola nel campo o delle agevolazioni fiscali o dei mutui o del tasso di interesse, come prevede la legge.

Il terzo comma, invece, è bene che sia mantenuto, in quanto riguarda il tasso di interesse

dei mutui che verrebbero ad essere contratti da parte dell'iniziativa privata.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Io proporrei di limitare, accettando la linea di indirizzo suggerita dall'onorevole Occhipinti e dall'onorevole Nicastro, la portata dell'articolo 4 soltanto ai contributi previsti dall'ultimo comma. Allora, dal punto di vista tecnico, modificherei così l'articolo 4: nel primo comma, sostituirei alle parole: « sono concessi contributi con i limiti di cui al R.D.L. 29 maggio 1946, numero 452, e successive modificazioni » le altre: « sono concessi i contributi previsti dal numero 2 dell'articolo 1 del R.D.L. 29 maggio 1946, numero 452, e successive modificazioni con le modalità ed i limiti in esso stabiliti ».

OCCHIPINTI. D'accordo.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento al primo comma:

sostituire alle parole: « sono concessi contributi con i limiti di cui al R.D.L. 29 maggio 1946, numero 452, e successive modificazioni » le altre: « sono concessi i contributi previsti dal numero 2 dell'articolo 1 del R.D.L. 29 maggio 1946, numero 452, e successive modificazioni con le modalità ed i limiti in esso stabiliti ».

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Mi pare che la tesi dell'onorevole Occhipinti non risponda né all'esperienza né alla portata dei provvedimenti dei quali ci occupiamo.

L'esperienza dice che, in base alla legge del 1946, che peraltro ripete la legge del 1937, si sono fatti impianti cospicui con risultati abbastanza soddisfacenti. D'altra parte, se consideriamo la portata della legge del 1946, vediamo che ci sono due tipi di contributi: uno del 25 per cento *una tantum* sul capitale im-

piegato per gli impianti fissi e l'altro del 2,50 per cento annuo per l'ammortamento dei mutui. Però, questi mutui si limitano al 50 per cento del capitale impiegato. Quindi, è chiaro che il legislatore pensava di poter coprire con il mutuo il 50 per cento e con il contributo il 25 per cento. Per cui, in sostanza, un'iniziativa turistica di questo genere avrebbe goduto, in un primo momento, del 75 per cento.

Ora, quanto suggerisce l'onorevole Occhipinti verrebbe a modificare un'impostazione della legge che interessa in particolare i piccoli impianti, perchè con 300 milioni ripartiti in cinque anni non si può fare che ben poco (si tratta di 60 milioni annui). Non mi pare, quindi, che sia un problema di carattere politico; è questione di pensare a quello che è stato fatto finora e avvalersi dell'esperienza.

OCCHIPINTI. Al collega Majorana devo ricordare che questo disegno di legge prevede un pagamento di interessi del 3 per cento.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Questa è un'altra cosa.

OCCHIPINTI. E' una qualche cosa che agevola. Il 3 per cento supera qualunque interesse — nel senso del favore — cui era legata l'industria alberghiera prevista dalla legge del 1946.

MAJORANA CLAUDIO. Non è esatto perchè i 3 miliardi si riferiscono alla legge del 1937 e non a quella del 1946. E' inutile, dunque, dire che è la stessa cosa.

OCCHIPINTI. Non è un'altra cosa. Sono tutte agevolazioni fiscali.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Vorrei ricordare all'Assemblea che il contributo stabilito dalla legge del 1946 non è lo stesso del contributo previsto all'articolo 1 che abbiamo votato. E' un'altra cosa; si tratta di contributi negli interessi per i mutui che vengono a contrarre coloro che intendono realizzare gli impianti di cui ci stiamo occupando in quest'articolo 4.

PRESIDENTE. Procediamo per ordine. Pongo ai voti l'emendamento La Loggia al primo comma.

(E' approvato)

Onorevole Nicastro, poichè l'onorevole Occhipinti ha proposto di sopprimere il secondo comma, ritirate il vostro emendamento al primo comma?

NICASTRO. Sì.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Passiamo alla proposta Occhipinti di sopprimere il secondo comma.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Essendo stato approvato l'emendamento al primo comma, il secondo comma è implicitamente soppresso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma.

(E' approvato)

Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 4:

« La concessione di detti contributi è contenuta nel limite ventennale di impegno annuo di L. 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 »

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 4, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati. Lo rileggo:

Art. 4.

A favore di chi intende realizzare iniziative, opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, compresi funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni, stabilimenti balneari con carattere permanente, ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, sono concessi i contributi previsti nel n. 2 dell'articolo 1 del R.D.L. 29 maggio 1946, n. 457, e successive modificazioni con le modalità ed i limiti in esso stabiliti.

La concessione di detti contributi è con-

tenuta nel limite ventennale di impegno annuo di L. 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 4 bis. Ne do lettura.

Art. 4 bis

Agli effetti della concessione dei mutui di cui all'art. 1, e dei contributi previsti all'art. 4 è computabile l'importo dei terreni occorrenti per gli impianti e sistemazione accessorie ed esterne, o comunque vincolati, per destinazione, alla funzionalità dei singoli impianti o dei complessi.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Questo articolo non è necessario.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. E' chiarificativo.

NAPOLI. E' pleonastico.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Però è chiarificativo. Poichè qualche volta sono sorti in merito dei dubbi, è bene chiarire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 bis.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 5. Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore preposto all'Amministrazione del turismo e dello spettacolo d'intesa con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa e previa deliberazione della Giunta regionale, saranno determinate le modalità per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge e sarà effettuato il coordinamento con la legislazione vigente in materia.

Comunico che l'onorevole Napoli ha presen-

tato il seguente emendamento:

sopprimere le parole: « sentito il Consiglio di giustizia amministrativa ».

Apro la discussione su questo emendamento, che vuole sopprimere il Consiglio di giustizia amministrativa! (*Commenti ironici*) Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli.

NAPOLI. Lungi da me l'idea di... sopprimere il Consiglio di giustizia amministrativa, il quale ha vita prospera ed è bene che stia su questa faccia della terra, dove ci sono tante cose brutte!

La proposta da me fatta, di sopprimere le parole « sentito il Consiglio di giustizia amministrativa », è dovuta all'esperienza che ha rivelato nel Consiglio una personalità tale che, in determinate occasioni, ha spesso manifestato regolamentazioni e volontà che contrastano con i testi delle leggi da noi approvate.

Peraltro, siccome il Governo ha una responsabilità politica e risponde di fronte all'Assemblea, è dovere dello stesso Governo di fare questa regolamentazione e, quindi, la consultazione con il Consiglio di giustizia non servirebbe che a sgravare di responsabilità il Governo; il che non pare corretto in linea costituzionale.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Il Governo, senza discutere le argomentazioni dell'onorevole Napoli, è contrario. Assicura, però, l'onorevole Napoli che farà tutto il possibile perchè il regolamento resti nell'ambito dello spirito e della lettera della legge.

NAPOLI. Vedi la legge sulle case ai lavoratori, la legge sugli sgravi fiscali e quella sulle trazzere! Abbiamo una lunga esperienza.

PRESIDENTE. La Commissione?

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Effettivamente, ritengo che bisogna respingere lo emendamento Napoli perchè la materia è abbastanza complessa. Si tratta di coordinare cinque o sei commissioni che sono citate nella legge che vogliamo applicare, per cui è ne-

cessario muoversi sul piano di un'applicazione amministrativa talmente delicata che è bene che il Governo abbia il conforto del parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Napoli.

(Non è approvato)

CRESCIMANNO. Signor Presidente, si dovrebbe togliere dal testo dell'articolo 5 la parola « preposto ».

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Effettivamente c'è una cacofonia tra la parola « proposta » e l'altra, che viene subito dopo, « preposto ».

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Non posso accettare questa critica. Il « preposto » è un termine che proviene dallo Statuto, in cui si dice: « Il Presidente della Regione con suo decreto prepone gli assessori ».

NAPOLI. Non è questo l'argomento. C'è « proposta » e « preposto ».

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Non possiamo sostituire una parola tecnicamente espressa proprio in riferimento ad una terminologia dello Statuto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 6. Comunico che gli onorevoli Occhipinti, Faranda, Mazzullo, Benaventano e Salamone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art.

A parziale deroga dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1937, n. 2352, i mutui relativi ad opere di ampliamento e di ammodernamento di impianti esistenti possono essere garantiti, in sostituzione dell'ipoteca di primo grado sugli immobili relativi, con ipo-

II LEGISLATURA

CCCXLIII SEDUTA

19 GENNAIO 1955

teca sempre di primo grado su altri immobili di proprietà dei mutuatari ritenuti idonei, salve le eventuali garanzie sussidiarie che potranno essere richieste.

NAPOLI. Apriamo portoni! Apriamo portoni! Se lo vuole fare, lo faccia con tutti i rischi. Il liberalismo è liberalismo!

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, non si agiti; stia tranquillo.

NAPOLI. Lei mi deve dire stia muto e non stia tranquillo, perchè io non sto tranquillo!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Occhipinti per dare ragione dell'emendamento.

OCCHIPINTI. Il motivo di questo emendamento è determinato dall'esame di situazioni reali verificatesi e che potrebbero ancora una volta verificarsi; cioè, un qualunque proprietario di albergo, il quale ha già offerto ipoteca sull'immobile per lavori di ampliamento, ammodernamento o altro, svolti in quell'albergo, può trovarsi nella necessità di dovere fare ulteriori opere e, quindi, di avere bisogno di un'ulteriore fonte di credito. Non potendo più questo nuovo credito essere garantito dall'ipoteca di primo grado, che è stata già concessa sull'immobile, può offrire delle garanzie reali che possano giustificare da parte dell'istituto bancario la maggiorazione del credito.

Quindi, ritengo che, attraverso questo articolo aggiuntivo, noi andiamo incontro proprio alla categoria più minuta, più modesta, degli albergatori, i quali vogliono adeguarsi al ritmo della nuova politica alberghiera, ma possono offrire delle garanzie reali oltre a quella che è rappresentata dall'immobile, su cui, però, già grava ipoteca di primo grado per i lavori già eseguiti in quello stesso immobile.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un provvedimento di questo genere non lo concederebbe nessuna banca, nessun pri-

vato; noi, siccome il portafoglio non è nostro, lo possiamo concedere. Però, le argomentazioni dell'onorevole Occhipinti sono serie. Noi dovremmo trovare la giusta misura tra l'esigenza manifestata dall'onorevole Occhipinti e la necessità che abbiamo, di non esporre il denaro pubblico a possibili rischi. Perlomeno, diciamo nel testo che, fino a quando non è estinto il debito, c'è il riservato dominio della Regione sulle cose.

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Desidero dare un chiarimento per evitare ulteriori equivoci su questo emendamento.

L'emendamento non tende ad eliminare o sostituire le garanzie reali per i mutui che vanno a contrarsi; tutt'altro. In sostanza, si dice questo: può avvenire che un albergatore abbia già un'ipoteca di primo grado sullo impianto alberghiero per ampliamenti o ammodernamenti già effettuati, ma che l'albergo abbia bisogno di ulteriori ammodernamenti.

E' evidente che, se è prescritta la ipoteca di primo grado sull'albergo, l'albergatore non può usufruire di qualsiasi altra facilitazione creditizia. Però, se lo stesso albergatore dispone di altre sue proprietà immobiliari che possano garantire con ipoteca di primo grado...

NAPOLI. Ma nell'emendamento è detto « personale ».

OCCHIPINTI. No, l'ho tolta questa parola.

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. E' stata tolta. Ecco perchè dicevo, onorevole Napoli, di non equivocare. In questo modo io credo che non solo non facciamo nulla di nuovo, ma facilitiamo l'afflusso di capitali verso questo settore industriale.

NAPOLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Occhipinti ha ritirato il primo testo dell'articolo aggiuntivo ed ha presentato quest'altro:

Art.

A parziale deroga dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1937, numero 2352, i mutui relativi ad opere di ampliamento e di ammodernamento di impianti esistenti possono essere garantiti, in sostituzione delle ipoteche di primo grado sull'immobile relativo, con ipoteche sempre di primo grado su altri immobili di proprietà degli interessati ritenuti idonei, salve le eventuali garanzie sussidiarie richieste.

NAPOLI. E' ultronea la prima parte, cioè « a parziale deroga », perchè è una disposizione nuova che non ha niente a che fare con quella legge, la quale parla di garanzie *altre* e non *in loco*.

Inoltre, le parole « in sostituzione » si possono sopprimere.

OCCHIPINTI. D'accordo.

PRESIDENTE. Leggo allora la nuova formulazione:

Art.

I mutui relativi ad opere di ampliamento e di ammodernamento di impianti esistenti possono essere garantiti con ipoteca di primo grado su altri immobili di proprietà degli interessati ritenuti idonei, salve le eventuali garanzie sussidiarie richieste.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Mi pare che lo scopo di questa norma potrebbe essere frustrato dall'inciso « di proprietà degli interessati ». In sostanza, il problema per l'ente mutuante è che i mutui siano garantiti con ipoteche di primo grado. Propongo, quindi, di sopprimere le parole « di proprietà degli interessati », perchè l'importante è che ci sia una ipoteca di primo grado.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « su altri immobili ritenuti idonei ».

MAJORANA CLAUDIO, *relatore*. Esatto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo aggiuntivo Occhipinti ed altri risulta così formulato:

Art.

I mutui relativi ad opere di ampliamento e di ammodernamento di impianti esistenti possono essere garantiti con ipoteca di primo grado su altri immobili ritenuti idonei, salve le eventuali garanzie sussidiarie che potranno essere richieste.

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 7.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 8.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario, di fare l'appello.

FARANDA, *segretario*, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Ignazio - Alessi - Antoci - Ausiello - Beneventano - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Buttafuoco - Cannizzo - Cefalù - Celi - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Blasi - Di Cara - Di Napoli - Faranda - Fasino - Foti - Grammatico - Guzzardi -

La Loggia - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Claudio - Mangano - Mare Gina - Mazzullo - Montalbano - Morso - Napoli - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Renda - Restivo - Romano Fedele - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Sacca - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Taormina - Zizzo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	59
Voti favorevoli	53
Voti contrari	6

(L'Assemblea approva)

Sui lavori dell'Assemblea.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, propongo una breve sospensione della seduta onde stabilire, in una riunione di capi-gruppo da tenersi nel suo Gabinetto, l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la proposta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,50, è ripresa alle ore 20,10)

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO, *Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo*. Così come concordato nel-

la riunione dei capi-gruppo, chiedo che sia posta al numero 1 dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 26 il disegno di legge numero 366 « Modifica alla legge 10 febbraio 1951, numero 8, concernente la istituzione del fondo di solidarietà alberghiera », già esitato dalla Commissione competente, autorizzando, se necessario, la relazione orale.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta dell'onorevole D'Angelo.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Denominazione della frazione « Marzana » del Comune di Ucria (Messina) » (419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Denominazione della frazione « Marzana » del Comune di Ucria (Messina) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Salamone.

SALAMONE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non avendo alcuno chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

L'agglomerato urbano ricadente nel territorio del Comune di Ucria (Messina), e riconosciuto come frazione con deliberazione del Consiglio comunale di Ucria in data 22 maggio 1949, n. 31, è denominato « Marzana ».

Non sorgendo osservazioni, lo metto ai voti.

(E' approvato)

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Avverto che alla votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge testè discusso nel suo complesso si procederà contemporaneamente a quelle sui disegni di legge successivi.

Inversione dell'ordine del giorno.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Chiedo che si discuta subito il disegno di legge iscritto al numero 5 della lettera b) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione del disegno di legge: «Erezione a Comune autonomo delle frazioni Paparella, S. Marco, Bonagia, Crocevia, Miserecordia, Fico, Casalbianco, Crocci, Lenzi e Chiesanuova del Comune di Erice (Trapani) sotto la denominazione di «Paparella S. Marco» (456).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge «Erezione a comune autonomo delle frazioni Paparella, S. Marco, Bonagia, Crocevia, Misericordia, Fico, Casalbianco, Crocci, Lenzi e Chiesanuova del Comune di Erice (Trapani) sotto la denominazione di «Paparella S. Marco» ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che gli onorevoli Grammatico, Santagati Orazio, Santagati Antonino, Buttafuoco, D'Antoni, Occhipinti, Crescimanno, Bruscia, Pizzo, Zizzo, e Adamo Ignazio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«L'Assemblea regionale siciliana, al fine di assicurare lo sviluppo turistico

di Erice e le necessarie possibilità di vita ai suoi abitanti,

impegna il Governo della Regione

a predisporre, con carattere di urgenza e comunque entro il presente esercizio finanziario, i seguenti necessari provvedimenti:

1) disegno di legge per la concessione a carico del bilancio della Regione, a favore del Comune di Erice, di un contributo annuale, a titolo di integrazione di bilancio;

2) decreto di finanziamento del progetto di approvvigionamento idrico della popolazione attraverso la costruzione di speciali cisternoni;

3) disegno di legge per la istituzione e il funzionamento, con spese a carico della Regione, di un Centro regionale di istruzione per sordomuti indigenti;

4) decreto di istituzione di una scuola professionale a tipo artigiano per la lavorazione dei tappeti, secondo le norme previste dalla legge Montemagno ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fasino.

FASINO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze*. Dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno Grammatico ed altri a titolo di raccomandazione.

GRAMMATICO. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge, che metterò separatamente ai voti, qualora non sorgano osservazioni e non siano presentati emendamenti.

Art. 1.

Le frazioni Paparella, San Marco, Bonagia, Crocevia, Misericordia, Fico, Casalbianco, Crocci, Lenzi, Chiesanuova del Comune di Erice (Trapani) sono erette in Comune autonomo sotto la denominazione di « Paparella-San Marco ».

(E' approvato)

Art. 2.

Al Comune suddetto è assegnato il territorio descritto nella pianta planimetrica e nella relazione in data 4 maggio 1953 dell'Ufficio tecnico erariale di Trapani, vista dall'Assessore per gli enti locali ed allegata alla presente legge.

(E' approvato)

Art. 3.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà con i suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due comuni interessati, ai sensi dell'art. 36 del T. U. 3 marzo 1934 n. 383, nonchè a stabilire l'organo del nuovo Comune.

(E' approvato)

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Anche per questo disegno di legge si procederà alla votazione a scrutinio segreto successivamente.

Discussione del disegno di legge: « Erezione a comune autonomo della frazione « S. Elisabetta » del Comune di Aragona » (440).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge: « Erezione a comune autonomo della frazione « S. Elisabetta » del Comune di Aragona ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge, che metterò separatamente ai voti, qualora non sorgano osservazioni e non siano presentati emendamenti:

Art. 1.

La frazione « S. Elisabetta » del Comune di Aragona (Agrigento) è eretta a Comune autonomo.

(E' approvato)

Art. 2.

Al Comune di S. Elisabetta è assegnato il territorio descritto nella pianta planimetrica e nella relazione dell'Ufficio del genio civile di Agrigento, viste dall'Assessore per gli enti locali ed allegate alla presente legge.

(E' approvato)

Art. 3.

L'Assessore per gli enti locali, sentiti gli organi competenti, provvederà con i suoi decreti alla separazione patrimoniale tra i due comuni, ai sensi dell'art. 36 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, nonchè a stabilire l'organico del nuovo Comune.

(E' approvato)

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Votazioni per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione contemporanea per scrutinio segreto dei disegni di legge numeri 419, 456 e 440, testè discussi, nel loro complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nelle urne bianche, favorevole ai disegni di legge; pallina nera nelle urne bianche, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

FARANDA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Ignazio - Andò - Battaglia - Beneventano - Bruscia - Buttafuoco - Cefalù - Celi - Cimino - Colosi - Cortese - Cosentino - Crescimanno - Cuffaro - D'Antoni - Di Blasi - Di Cara - Di Napoli - Faranda - Fasino - Foti - Franchina - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Lo Giudice - Majorana Claudio - Mazzullo - Morso - Napoli - Nicastro - Pivetti - Pizzo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione di voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultati delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati delle votazioni per scrutinio segreto:

— per il disegno di legge n. 419:

Presenti e votanti	46
Voti favorevoli	42
Voti contrari	4

(L'Assemblea approva)

— per il disegno di legge n. 456:

Presenti e votanti	46
------------------------------	----

Voti favorevoli	42
Voti contrari	4

(L'Assemblea approva)

— per il disegno di legge n. 440:

Presenti e votanti	46
Voti favorevoli	42
Voti contrari	4

(L'Assemblea approva)

La seduta è rinviata a domani, 20 gennaio, alle ore 10, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge e schemi di decreti legislativi presidenziali:

1) « Passaggio di insegnanti elementari dal ruolo organico » (386) *(seguito)*;

2) « Soppressione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari » (484);

3) « Adeguamento delle indennità mensili spettanti ai maestri delle scuole sussidiarie » (355);

4) « Sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari invalidi di guerra e mutilati » (359);

5) « Aggiunta alla legge 20 marzo 1951, n. 30 recante agevolazioni ai maestri elementari reduci, mutilati, combattenti e assimilati ai fini della loro ammissione nei ruoli speciali transitori della Regione siciliana » (56);

6) « Norme integrative dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 30 » (71);

7) « Modifiche alla legge del 20 marzo 1951, n. 30 » (358);

8) « Modifica alla legge 20 marzo 1951, n. 30 » (372);

9) « Ordinamento dei patronati scolastici nella Regione siciliana » (354);

10) « Delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali » (121) *(Seguito)*;

11) « Riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana » (308) (*Seguito*);

12) « I concorsi ospedalieri in Sicilia in relazione alla legge del 28 novembre 1952, n. 54 » (352);

13) « Aggiunte alla legge regionale 5 febbraio 1953, n. 4 concernente: « Concessione di contributi per la costruzione di case comunali » (343);

14) « Ratifica del D. L. P. 29 marzo 1951, n. 6, concernente: « Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione » (28);

15) « Istituzione dell'Istituto siciliano di epidemiologia e patologia mediterranea » (104);

16) « Ratifica del D.L.P. 26 settembre 1951, n. 29, concernente: « Acceleramento dei pagamenti relativi alla competenza della Regione » (72);

17) « Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1951, n. 3, concernente: « Agevolazioni fiscali a favore del commercio della roccia asfaltica » (340);

18) « Ratifica del D. L. P. 30 agosto 1951, n. 26 concernente: « Riduzione degli estagii relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51 » (60);

19) « Ratifica del D. L. P. 10 aprile 1951, n. 9 concernente: « Istituzione di una scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo » (32);

20) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);

21) « Provvidenze a favore di iniziative turistiche » (158);

22) « Ratifica del D. L. P. 31 ottobre 1951, n. 31 concernente l'istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

23) « Estensione delle agevolazioni previste dalla legge 27 febbraio 1950, n. 13, alla costruzione di opere dirette alla intensificazione dei traffici commerciali ed industriali » (327);

24) « Estensione nel territorio della Regione siciliana di alcune disposizioni contenute nelle leggi della Repubblica 18 agosto 1948, n. 1186 e 21 novembre 1949, n. 914, recanti miglioramenti economici al personale già dipendente degli enti pubblici locali dell'Isola che fruisce di pensioni facenti carico al bilancio degli enti stessi » (142);

25) « Adeguamento delle pensioni ordinarie e degli assegni vitalizi al personale dipendente dagli enti locali della Regione » (22);

26) « Ratifica del D. L. P. 19 aprile 1951, n. 21 concernente costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche » (44);

27) « Installazione obbligatoria di apparecchi radio sui motopescherecci, con l'intervento del Governo regionale per il pagamento del relativo canone » (198);

28) « Provvedimenti a favore dei contadini immessi, a norma del D.L.P. 26 giugno 1948, n. 14, sui terreni soggetti alla legge 27 dicembre 1950, n. 104 » (211);

29) « Norme integrative della legge regionale di riforma agraria » (227);

30) « Concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura dei mattati comunali » (238);

31) « Provvedimenti a favore delle aziende zootecniche colpite dalla siccità » (301);

32) « Aumento della spesa annua autorizzata dal D. L. P. 15 novembre 1949, n. 32 ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 10 per la concessione di contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere » (329);

33) « Aumento della spesa annua autorizzata dal D. L. P. 19 giugno 1950, n. 25, ratificato con legge 2 ottobre 1950, n. 72 per la concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato

siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia ed all'estero » (330);

34) « Applicazione delle disposizioni di cui ai comma primo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 ai mutui che vengono contratti per la costruzione di case assistite da contributi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1949, n. 40 » (332);

35) « Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 7 » (379);

36) « Ratifica del D. L. P. 7 agosto 1952, n. 15 concernente: « Progettazione di opere di competenza degli enti locali » (221-A);

37) « Aggiunte e modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1949, n. 36 » (129);

38) « Modifiche al D. L. P. 14 giugno 1949, n. 21 sull'aggiornamento e pubblicazione della carta geologica del territorio della Regione siciliana e studi relativi, ratificato con modificazioni con la legge 30 novembre 1949, n. 54 » (139);

29) « Concessione di contributi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle miniere e cave della Regione » (356);

40) « Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione del deposito cavalli stalloni di Catania e concessione al medesimo di un contributo straordinario » (338);

41) « Ratifica del D. L. P. 15 ottobre 1951, n. 32, relativo alla estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D. L. 7 aprile 1948, n. 262; nella legge 12 luglio 1949, n. 386 e nella legge 19 maggio 1950, n. 319 concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106);

42) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole site nell'ambito della Regione siciliana danneggiata dalla alluvione dell'autunno 1951 » (101);

43) « Diritto di compartecipazione del

colono al prodotto del soprasuolo riservato al concedente » (63);

44) « Ripartizione definitiva del territorio fra i Comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe » (205);

45) « Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle imposte di consumo » (309);

46) « Istituzione di premi turistici al merito scolastico e della bontà a favore della gioventù studiosa » (311);

47) « Disciplina della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali nella Regione » (344);

48) « Modifiche alla legge 15 maggio 1953, n. 34 relativa a: « Approvazione dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale » (353);

49) « Autorizzazione all'Assessore per l'industria ed il commercio ad eseguire indagini geofisiche per accertare la possibilità di effettuare, attraverso un ponte sospeso, il collegamento fra la Sicilia e la Calabria » (394);

50) « Distacco della frazione Torretta-Granitola del Comune di Castelvefrano ed aggregazione a quello di Campobello di Mazara » (454);

51) « Provvedimenti a favore di armatori e proprietari di unità da pesca e da traffico sinistrati da tempesta » (493);

52) « Istituzione presso la facoltà agraria di Palermo di un corso di specializzazioni in viticoltura ed enologia » (396);

53) « Contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori del Comune di Lipari » (392);

54) « Erezione a comune autonomo delle frazioni « Milo » e « Fornazzo » del Comune di S. Alfio (Catania) sotto la denominazione di « Milo » » (495);

55) « Impiego del Fondo di solidarietà nazionale » (499).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo